



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	Nr. Progr.	10
	Data	26/03/2015
	Seduta Nr.	2

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 26/03/2015 Ore 20:45

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 26/03/2015 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Carpeggiani Cristina	SINDACO	Presente	
Savoia Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Venturini Anna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Franceschi Claudio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Borsari Simone	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marchi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Musa Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mercuri Fabrizio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Maggi Di Mauro Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dalto Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Miranda Brigida	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Musiani Veronica	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Serantoni Mauro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	13	Totale Assenti	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE d.ssa D'Amore Simonetta

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 26/03/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Bugamelli Eva e Visentin Federico

Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Marchi Andrea, Borsari Simone, Serantoni Mauro.

In apertura di discussione il Sindaco/Presidente passa la parola all'Assessore Bugamelli Eva per l'illustrazione dell'oggetto.

Di seguito intervengono i Consiglieri Dalto Francesco, L'Assessore Bugamelli Eva, il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina, la Consigliera Miranda Brigida, il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina con le risposte alla Consigliera Miranda.

Terminata la discussione sono intervenuti per la dichiarazione di voto:

- il Consigliere Dalto Francesco del Gruppo consiliare "Lista Civica-La Tua Castel Guelfo"
- il Consigliere Serantoni Mauro del Gruppo consiliare "Movimento 5Stelle-BeppeGrillo.it"

Gli interventi e le dichiarazioni di voto, sono trascritti integralmente nell'allegato C) al presente atto e riportati su supporto informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che viene conservato agli atti della segreteria comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 26/03/2015

D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

- considerato che il Comune di Castel Guelfo di Bologna, anche al fine di mantenere i livelli di manutenzione dei servizi e al fine della incentivazione di iniziative a carattere turistico-ricettive sul territorio, considerate le riduzioni dei fondi a livello locale, non sarebbe in grado di garantire i livelli di erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e, che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione, ante descritte, cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;
- Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale n° 1396 del 12/07/2004 il Comune di Castel Guelfo di Bologna e' stato inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte allegato alla delibera di Giunta Regionale n° 154/2001;
- rilevato che la realizzazione in Località Poggio Piccolo di un "villaggio commerciale" del tipo Factory Outlet Center dotato di oltre 50 punti di vendita specializzati nella commercializzazione di beni per la persona (la cui apertura è avvenuta il 20 maggio 2004) ha determinato l'afflusso di almeno 2.000.000 utenti all'anno, dei quali circa il 15-20% si sono trasformati in visitatori turistici dei luoghi di maggiore attrazione storico-artistica e eno-gastronomica della zona, come dimostrano anche le presenze (già pubblicate) risultanti agli atti dall'ufficio IAT dell'anno 2013, confermate da quelle dell'anno 2014 e che permettono di fare un'analisi di previsione per l'anno 2015 come di seguito:

settore alberghiero ed esercizi complementari: tot. arrivi n. 250 tot. presenze n. 450;

settore extralberghiero: arrivi n. 800; presenze n. 1750;

per un totale complessivo di: arrivi n. 1.050; presenze n. 2.200; permanenza media n. 2 pernottamenti

- **considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- **dato atto** che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato ancora emanato, per cui l'ente ha la facoltà di adottarne uno proprio che disciplini nel Comune di Castel Guelfo di Bologna l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- **ritenuto**, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, fissandone la decorrenza nell'anno di prima applicazione, dal 1 giugno 2015, al fine di semplificare l'attività dei gestori delle strutture ricettive nel primo anno di imposizione;

- **considerato**, altresì, che:

- le recenti pronunce dei giudici del Tar Veneto, Toscana, ecc. hanno ritenuto infondata la censura relativa alla commisurazione dell'imposta alle "stelle", "chiavi" o "spighe" delle strutture ricettive, in quanto non verrebbe a violare la previsione dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011 laddove prevede che l'imposta sia determinata nel suo ammontare *"secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo"*;
- il medesimo criterio di commisurazione, confermato, pertanto, anche dalle recenti pronunce dei Tar in materia, sarà adottato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna nella determinazione della misura di imposta, che, come tale, terrà conto della tipologia e classificazione delle strutture ricettive locali in "stelle", "soli", "spighe, etc. Tale criterio, infatti, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive, conseguentemente, ricomprende anche quello del prezzo applicato;

- preso atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o misure di imposta, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare con successivo atto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

- visti:

- l'art. 53, comma 16 L. 388/2000, che dispone :*"gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

- l'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle entrate;

- viste le disposizioni di principio contenute nella L. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente) e successive modificazioni, informate alla semplificazione, correttezza, collaborazione, buona fede, chiarezza, trasparenza, certezza, conoscenza e motivazione degli atti, nonché irretroattività delle norme tributarie;

- visto, in particolare l'art. 3, comma 2, della L. 212/2000, che così dispone: *In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*

- visto il D.Lgs. 267/2000, all'art. 42, che prevede tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale quello relativo all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, fatta eccezione per la determinazione delle aliquote, di competenza della Giunta Comunale;

- sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 in questione;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o diminuzione di entrata, ma solo una maggiore entrata che, per l'anno 2015 si stima pari ad **€ 1.250,00**, tenuto conto delle presenze e dell'applicazione presunta pari a 1 euro a presenza, ma che sarà meglio esplicitata con successivo atto di Giunta, in sede di determinazione della misura dell'imposta di soggiorno, diversificata per tipologia ("stelle", "soli", etc.) di struttura ricettiva;

- Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto

provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1.1.2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale, l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, che i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte;

La presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 23/03/2015 e della Commissione di controllo e garanzia "Bilancio" nella seduta del 25/03/2015;

Visto il parere, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, del Revisore dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato B);

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori: Presenti n. 13, Votanti n. 13, Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Dalto Francesco, Miranda Brigida, Musiani Veronica, Serantoni Mauro), Astenuti nessuno

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui è da intendersi integralmente trascritto:

1) di istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n. 23, disponendo l'applicazione della medesima, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 01/06/2015;

2) di adottare l'allegato Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno dal 01 giugno 2015 nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

- 3) di dare atto che le misure dell'imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, saranno approvate dalla competente Giunta con successivo atto con cui si provvederà, altresì, alla nomina del funzionario responsabile di imposta e con cui verrà, altresì, specificata l'entrata che per l'anno 2015 è stata stimata, prudenzialmente, in € 1.250,00, tenuto conto delle presenze e dell'applicazione presunta pari a 1 euro a presenza;
- 4) di predisporre, in collaborazione con il Servizio Turismo e accoglienza turistica la modulistica che dovrà essere fornita ai gestori delle strutture in virtù di quanto stabilito nel regolamento che si adotterà, anche in prospettiva della compilazione on-line della medesima, unitamente ad apposita informativa in versione multilingue;
- 5) di dare mandato al competente Servizio Turismo, affinché, successivamente alla adozione del regolamento disciplinante l'imposta, proceda ad inoltrare a tutte le strutture ricettive presenti sul territorio ed alle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative, informazione della avvenuta adozione, della misura dell'imposta, della relativa modulistica, dell'informativa multilingue dal medesimo predisposta, e di tutti gli atti alla medesima collegati, direttamente reperibili e scaricabili dal sito istituzionale Web del Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- 6) di dare atto che il dirigente responsabile del Servizio Tributi Associato, per la parte di competenza, unitamente al dirigente dell'Area Servizi al Territorio provvederanno all'esecuzione dei successivi atti, in attuazione al presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- 7) di disporre che la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.
- 8) di dichiarare con successiva e separata votazione (Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Dalto Francesco, Miranda Brigida, Musiani Veronica, Serantoni Mauro), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 26/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa D'Amore Simonetta

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 10/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 4 del 18/03/2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il 18 del mese di marzo dell'anno 2015 il Revisore Unico esamina la proposta di proposta del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno ricevuta via mail il 17/3/2015.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto esprime parere favorevole alla proposta riguardante il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Castel Guelfo, lì 18 marzo 2015

Il Revisore Unico
Dott. Marco Castellani



**COMUNE DI CASTEL
GUELFO DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ___ del __/__/2015 - (in vigore dal __/__/2015)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Istituzione e presupposto
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Misura dell'imposta
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni
Art. 6 - Obblighi del gestore
Art. 7 - Interventi da finanziare
Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Riscossione coattiva
Art. 11 - Rimborsi
Art. 12 - Contenzioso
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2 Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castel Guelfo di Bologna, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna, pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Castel Guelfo di Bologna .

2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.

3. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti da parte di lavoratori pendolari, nel computo del periodo continuativo sono incluse le interruzioni durante i weekend (sabato e domenica) e i festivi. La continuità del soggiorno si intende interrotta qualora l'interruzione del periodo di pernottamento continuativo sia pari o superiore a 3 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La condizione di lavoratore pendolare sarà comprovata da dichiarazione del datore di lavoro ovvero, per il lavoratore autonomo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.

Art. 4 **Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a € 0,49.

Art. 5 **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nei comuni *nell'ambito dell'area metropolitana*, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per trattamento in day hospital eseguito in strutture sanitarie ubicate nei comuni *nell'ambito dell'area metropolitana*;
- e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

- f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- g) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni quindici partecipanti (compreso l'accompagnatore turistico);
- h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva nel periodo di svolgimento della propria attività lavorativa;
- i) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
- j) i soggetti con invalidità non inferiore al 74%;
- l) gli eventuali accompagnatori di soggetti invalidi a cui viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- m) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei comuni del Nuovo Circondario Imolese ospitate per ragioni di ritiro sportivo;
- n) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;

2. Per le ipotesi alle precedenti lett. (a e (b ed (n non e' necessario presentare alcuna documentazione.

L'applicazione delle esenzioni previste dalla lettera (c alla lettera (m é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;

Rimane subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, nei casi previsti al precedente comma alle lettere c) e d), la dichiarazione, ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante per l'accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti dell'assistito, e **se possibile** anche la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata **sul territorio dell'area metropolitana**, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima

3. I soggetti che appartengano ad un gruppo organizzato di almeno 15 partecipanti (comprensivo dell'accompagnatore turistico) intermediati da Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolati ai sensi dell'art. 74 – ter DPR 633/1972, che pernottano per almeno due notti, fruiscono di specifica agevolazione tariffaria, definita con apposito atto di Giunta Comunale.

4. I soggetti che appartengano ad un gruppo di almeno 5 partecipanti, organizzati e la cui prenotazione del soggiorno, a scopo lavorativo, nel territorio comunale è stata eseguita da un'azienda avente la sede legale ed operativa nello stesso Comune, fruiscono di specifica agevolazione tariffaria, definita con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 6
Obblighi del gestore e versamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel Guelfo di Bologna sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza mediante propria ricevuta rito e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo iva.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Castel Guelfo di Bologna delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Castel Guelfo di Bologna o mediante bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Castel Guelfo di Bologna (in corso di attivazione);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. I gestori delle strutture ricettive devono altresì dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta segnalando le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Sono inoltre tenuti ad esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica
5. E' fatto obbligo al gestore di conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento
6. La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell'esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa dal medesimo nelle forme messe a disposizione dall'ente, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 7
Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, é di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, la promozione del sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti riferibili a:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta l'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui ai precedente comma 1., alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 8
Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Il comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

4. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.

5. Il Comune nominerà un agente contabile "principale di diritto" per la riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di rendere il conto giudiziale unico della propria gestione – nel quale far risultare le riscossioni dell'imposta effettuate da ciascuna struttura ricettizia sita nel proprio territorio - al Responsabile finanziario dell'Ente per la sua successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

6. Il Comune esercita le funzioni amministrative previste dal presente regolamento con le modalità contenute nella convenzione per la gestione associata dei tributi stipulata con il Nuovo Circondario Imolese.

Art. 9
Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2006.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo al gestore della struttura previsti dal presente regolamento di cui all'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di

cui al precedente art. 6. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.000,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è inviato al Ministero delle Finanze mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Allegato C) alla deliberazione del C.C. n. 10 del 26/03/2015

Trascrizione integrale del dibattito

**PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

Anche qui do la parola all'Assessore Bugamelli.

ASSESSORE BUGAMELLI EVA

Allora qui facciamo riferimento a un decreto legislativo del 2011, decreto legislativo 23 del 2011, che prevede la possibilità per i Comuni di istituire una imposta di soggiorno a carico di chi verrà a soggiornare nel nostro territorio.

Premetto che il regolamento nazionale contenente la disciplina generale di adozione dell'imposta non è ancora stato emanato, ciò nonostante i Comuni possono adottare gli atti previsti.

Fatta un'altra premessa, come trovate nella delibera, nella proposta di delibera il Comune di Castel Guelfo è stato inserito nell'elenco dei Comuni a economia prevalentemente turistica delle città d'arte e di questa cosa andiamo orgogliosi, nonostante siamo consapevoli del fatto che non ci siano, non ci sia una quantità esagerata di strutture ricettive, siamo comunque una città d'arte, comunque il nostro Palazzo comunale le mura si prestano a questa, sì, a questa definizione. E il gettito derivante da questa imposta così come stabilisce il decreto legislativo deve essere utilizzato per finanziare interventi di promozione turistica del territorio, oltre che a sostenere delle, a sostenere le stesse strutture ricettive. Interventi di manutenzione e fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali.

Questo regolamento, cioè la proposta di questo regolamento deriva, è derivata anche da un confronto con le associazioni di categoria, in particolare degli albergatori, che ha dato parere favorevole.

Vorrei sottolineare anche che questo provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune, ovviamente, essendo una entrata, e né tanto meno diminuzione di entrata ma solo una maggiore entrata che si stima possa essere pari a 1250 Euro, sulla base di verifiche fatte negli anni pregressi per quanto riguarda appunto l'affluenza di persone per motivi lavorativi o comunque di turismo nel nostro paese. E tenendo conto anche di una presunta tariffa di questa imposta, l'importo di questa imposta pari a circa un Euro. Nello specifico il tributo verrà, la declinazione della tariffa

verrà stabilita comunque successivamente dalla Giunta.

Altre precisazioni direi che non ce ne sono, anche in questo caso nel regolamento vengono definiti quelli che sono i soggetti passivi del tributo e viene anche, vengono anche definite le modalità con le quali appunto le strutture ricettive dovranno applicare il tributo e le stesse associazioni di categoria come anche il servizio turismo circondariale, elaborerà una modulistica che metterà a disposizione dei gestori delle strutture.

Ho finito la presentazione.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

Grazie, la parola ai Consiglieri. Dalto.

CONSIGLIERE DALTO FRANCESCO

Grazie signor Sindaco.

Io ho ascoltato molto attentamente ma abbiamo anche analizzato in questi giorni trascorsi un po' questo ordine del giorno che un po' stona no? Sotto certi aspetti. Stona perché nella delibera si fa riferimento alla chiamiamola la nuova tassa per quanto mi potrà venire detto, mi è già stato detto che la applicano in tutti i paesi etc., ma è una tassa comunque che va a colpire un settore che teoricamente non dico che è quasi inesistente, ma è parzialmente esistente, a Castel Guelfo, tant'è vero che si preventiva un introito di spesa da inserire nel bilancio di previsione dell'anno prossimo, di 1250 Euro, quindi parliamo veramente di cifre irrisorie.

Quello che ancora più lascia perplesso è che con questa cifra o con parte di questa cifra che dovrebbe essere in qualche modo destinata a una ipotetica gestione associata con il circondario, con gli altri nove Comuni su dieci, a esclusione di Castel del Rio, serve per finanziare e soprattutto promuovere il territorio locale nell'ambito turistico, quindi rimanere comunque in una situazione dove abbiamo quattro soldi, chiedo scusa per il termine, ma questo è sicuramente il senso, sperando e ipotizzando di ricevere in qualche modo un rientro no? Di immagine all'interno di una pubblicità sempre dico ipotetica, di rilevanza per quello che può essere una attrazione storica, culturale e turistica di un paese come Castel Guelfo.

Questo perché forse per venti anni con la Stai non si è riuscito, forse non sono venti, saranno dieci, adesso io ricordo da quando ero Consigliere, non si è riusciti a avere questa rilevanza pure pagando una cifra ridotta, pure avendo una quota societaria e poi vedremo più avanti che andremo a, andremo a vendere le nostre quote, quindi ci alieniamo di una partecipata e andiamo a infilarci in un'altra situazione.

Un situazione che non è chiara, perché parliamo di una tassa che dovrebbe finanziare, leggo

testualmente, interventi in materia di turismo, sostegno alle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali. Nonché dei relativi servizi locali pubblici. Cioè io capisco che queste cose vanno fatte, comprendo meno che la cifra è veramente, non dico una presa in giro, ma quasi, poi mi direte va beh, ma nel complesso ognuno darà la sua quota, poi in un massimo di quote, nella quota totale che si viene a generare in qualche modo c'è un rientro anche sul territorio.

Ma è un rientro secondo me relativo, perché la maggiore parte di quelle che sono le attività che verranno tassate e che dovrebbero essere alberghi, nel nostro caso bed and breakfast non fanno del gran turismo, a oggi, a oggi abbiamo una quota che si aggira intorno al 95 per cento, di quello che è un, come dire, non un turismo ma un utilizzo di strutture da parte di aziende private che fanno stazionare lì i propri dipendenti per potere poi lavorare negli ambiti locali e industriali.

Un 5 per cento do ragione, è comunque il turista di passaggio che magari si ferma all'outlet, ovviamente non concordo con i numeri riportati in delibera, si parla di un 15 - 20 per cento che si riversa sul territorio dei 2 milioni previsti comunque è un comunque 5 per cento che in quel caso verrebbe passato o perlomeno sarebbe soggetto a questo Euro ipotetico per il pernottamento.

Questo per dire e sottolineare che cosa, siamo d'accordo anche e l'avevamo analizzato nella Commissione che l'Euro viene dato solo per determinati periodi, viene dato per chi comunque ha una certa continuità di occupazione all'interno di un albergo, di un bed and breakfast, soltanto per i primi cinque giorni, se ovviamente questo periodo continuativo non viene interrotto per almeno tre giorni.

Però siamo anche d'accordo che da un certo punto di vista è sempre una tassa, poi che la logica politica voluta diversamente nell'ambito circondariale diciamo così, come giustamente faceva anche notare il Consigliere Borsari, magari ci sono delle situazioni che noi non conosciamo, o che noi magari possiamo anche non condividere, prevedono di fare tutto altro, è chiaro anche che mi piacerebbe capire, entrare più nel merito, sapere qual è il progetto, sapere di che cosa stiamo parlando, qual è la promozione turistica che farà il circondario, in che modo ricade Castel Guelfo in questo ambito.

Questi dovrebbero essere i punti fondamentali.

Dopodiché io pienamente d'accordo, c'è da finanziare, finanziamo, ma un progetto alla mano, per me questa è una applicazione di una tassa in bianco.

Io non so a cosa vado incontro.

Chi mi dice e ipotizzo, chi mi dice che io do questa quota o parte della quota a una gestione associata dove l'interesse primario è sicuramente quello di mettere in evidenza particolarità storiche, culturali di paesi e città come Bologna, come Imola, e magari trovarmi su una brochure o su un

trafiletto: guardate che a giugno c'è la sagra paesana a Castel Guelfo. Mi ha fatto pubblicità lo stesso.

Però non mi ha fatto pubblicità e mi ha reso un servizio che magari mi aspetto. Perché non ce l'ho scritto. A oggi io applico una tassa perché tutti gli altri applicano una tassa.

Detto questo non so se si è notato ma sono contrario a questa situazione, sono contrario per un semplice fatto, anche perché se su dieci Comuni uno decide di stare fuori, e lo decide perché ovviamente ritiene che è un po' pericoloso andare ulteriormente a chiedere dei soldi ai propri cittadini o alle proprie attività soprattutto perché va beh, Castel del Rio ha una collocazione particolare, ma sicuramente ha anche un impianto storico di rilievo, vuole dire che l'avrà ragionata, avrà avuto le sue motivazioni valide.

Come so e come immagino che anche Castel Guelfo abbia fatto una decisione basata su delle motivazioni, la motivazione principale oggi per me è tra virgolette dico sconosciuta, ma non condivisa perché per me la applicazione di un tassa, una ulteriore tassa non può altro che creare come dire un malcontento anche se mi verrà detto che c'è stata la associazione degli alberghieri e erano tutti d'accordo, io sono contrario perché ho sentito anche le persone che hanno i bed and breakfast qui a Castel Guelfo e tanto d'accordo non mi sono sembrati, grazie.

SINDACO/PREDIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

Assessore Bugamelli.

ASSESSORE BUGAMELLI EVA

Vorrei fare solo una precisazione. Vorrei soffermare l'attenzione sull'incidenza del tributo per gli stessi albergatori che è una cifra che non va a spostare di tanto l'equilibrio perché un Euro, 50 centesimi, quindi una quota che è ancora da definire in sede di Giunta.

È una cifra simbolica, e la finalità di questa tributo qual è, migliorare quello che è l'aspetto insomma del paese, posto che una parte del tributo verrà trattenuto quindi dal Comune e un'altra parte andrà a alimentare probabilmente un fondo, un fondo che verrà utilizzato a livello circondariale per la promozionalità del territorio nel suo complesso, quindi io ritengo che da una promozionalità del territorio Bologna non so cosa c'entri insomma visto che è una, diciamo una operazione a livello circondariale, una promozionalità del territorio io credo che sia, nel suo complesso sia importante. Se qualcuno vuole rimanere fuori da questa partita libero di farlo, però tutte quelle attività che si stanno per costruire, quindi è un progetto in fase, in itinere insomma che ha già preso forma, però la forma definitiva deve ancora apparire ecco. Questa è una precisazione che volevo fare.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

Ringrazio l'Assessore, rispondo prima di dare ancora la parola ai Consiglieri a due, tre punti che sono venuti fuori dall'intervento del Consigliere Dalto. Uno in particolare è che ipotetico ritorno al territorio di Castel Guelfo da anche un progetto territoriale che può promuovere il territorio, ha fatto l'esempio, cosa ci sarà scritto, il trafiletto dove c'è la sagra, non credo che la sagra di Castel Guelfo, possa essere una attrazione per una promozione turistica prima italiana e poi europea. Penso che Castel Guelfo abbia delle attrazioni nel proprio territorio che vanno oltre la sagra e che non rientrano nella sagra.

Castel Guelfo può avere due tipi di turismo e di indotto da questo ipotetico progetto, uno è quello che è venuto fuori anche nell'ambito della Commissione, è stato detto dal Consigliere Serantoni. Serantoni ricordava come ai tempi in cui a Imola c'erano degli eventi di un certo livello e tutto il circondario imolese beneficiava di questi eventi e tutte le attività del circondario imolese erano assolutamente di ripercussione colpite in maniera positiva degli eventi che avvenivano.

Certamente la promozione, il progetto di promozione è per riportare determinati eventi e quindi di livelli alti all'interno di Imola e di conseguenza la ripercussione sul territorio imolese. Non vuole dire fare venire le corse di Formula Uno a Castel Guelfo, vuole dire fare attività a livello territoriale di livello alto che porti veramente il turismo che non sia quello di Medicina, di Bologna o di Massa Lombarda ma portare del turismo che viene veramente da fuori.

Castel Guelfo si muove all'interno di una promozione turistica che fa in maniera più interessante e più piccola come anche detto in Commissione, ma che può avere un riscontro sicuramente più ampio, nell'ambito invece della sua peculiarità storica, sulla sua storicità, e questo comporta sicuramente un turismo di nicchia, un turismo diverso, un turismo che non sono le grandi masse, un turismo che può fare i percorsi culturali all'interno dei nostri territori.

Castel Guelfo lo si visita nell'ambito di qualche ora, ma un percorso territoriale dove può andare a vedere le bellezze di Castel San Pietro, della Rocca di Dozza, di Castel Guelfo, e di Imola, sono percorsi che possono essere sicuramente promossi all'interno di un mercato internazionale, perché abbiamo delle peculiarità che possono sicuramente essere importanti, dire di venire con una promozione solamente di Castel Guelfo è limitativo. Noi abbiamo le nostre peculiarità, abbiamo le nostre particolarità sicuramente importanti e belle, solamente all'interno di un territorio un po' più vasto possiamo essere proponibili per un turismo e un mercato più ampio di quello della provincia di Bologna e riportare degli eventi di un certo livello a Imola vuole dire averne anche noi un vantaggio, e sono pienamente d'accordo con il Consigliere Serantoni quando l'ha espresso in Commissione.

Questo è l'obiettivo, questo è il progetto, il progetto è questo e riuscire a finanziarlo con un sistema

che a Castel Guelfo non pesa sui cittadini, a Castel Guelfo non comporta una ulteriore spesa, a Castel Guelfo non comporta un danno a delle attività che come ha detto il Consigliere Dalto molte fanno una attività per i lavoratori, lavoratori che non avranno un aggravio sul loro soggiornare a Castel Guelfo, proprio perché il regolamento permette a loro di non aggravare il soggiorno se non che cinque giorni nell'ambito di tutto il periodo lavorativo che restano a Castel Guelfo, quindi essendo per cinque giorni lavorativi e considerando il loro soggiorno continuativo, anche se vanno a casa nel fine settimana, non si reimposta l'imposta di soggiorno il lunedì successivo quando ritornano per la settimana lavorativa, ma rimane, ma si considera assolutamente continuativo il periodo, quindi finché non restano a casa perché hanno terminato il loro periodo di lavoro, o perché fanno una attività diversa e non nell'ambito di Castel Guelfo e quindi si spostano da un'altra parte, a Castel Guelfo nel loro soggiorno pagano solo cinque giorni, quindi non penso che cinque Euro per un periodo lavorativo che può variare da sei mesi a un anno possa essere incisivo per quanto riguarda il lavoro e la attività stessa di B and B o di affittacamere o alberghi che ci possono essere nel nostro territorio.

Questo invece comporterà un vantaggio sicuramente più ampio per tutto il circondario imolese che ha delle situazioni alberghiere che possono avere un entrata sicuramente superiore potrà finanziare dei progetti di alto livello.

Altra cosa che vorrei sottolineare, il Consigliere Dalto ha sottolineato che le associazioni di categoria sono favorevoli, ma non tutti gli albergatori lo sono.

Io posso dire che le associazioni di categoria alla quale ho partecipato all'incontro hanno manifestato non solo favorevole a questo tipo di interesse perché loro stessi saranno al tavolo che porterà la progettazione del progetto di riqualificazione della promozione turistica del territorio e quindi le associazioni di categoria degli albergatori sono presenti protagonisti in questo progetto di realizzare una promozione del territorio, e per questo allora è importante, altro motivo per cui sono contenti è perché gli albergatori dei Comuni di certe dimensioni che puntano sul turismo internazionale si sono già tassati da molti anni in maniera autonoma per cercare di fare una promozione del loro territorio, quindi attivare questa tassa per loro vuole dire riuscire a fare dei progetti togliendosi questa autotassazione che hanno già fatto da anni.

Quindi per loro è un vantaggio anche economico.

È stato dalle associazioni di categoria fortemente bocciato il fatto che il Comune di Castel del Rio sia rimasto fuori, secondo loro le attività all'interno di Castel del Rio nel giro di poco tempo lamenteranno le difficoltà che riscontreranno a essere esclusi da questo tipo di promozione territoriale.

Quindi io penso che Castel Guelfo avrà non solo un vantaggio ma sarà protagonista all'interno di

questa promozione, sarà protagonista nella dimensione nella quale è, con le peculiarità per la quale ha, perché penso che nessun guelfese voglia vedersi arrivare 5 mila persone all'interno del proprio territorio nel giro di un fine settimana, quindi con le dimensioni che noi siamo e con la realtà che noi abbiamo.

La parola ai Consiglieri. Miranda.

CONSIGLIERE MIRANDA BRIGIDA

Più che la tassa di soggiorno è veramente la delibera che è brutta, cioè nel senso non avete per niente le idee chiare su un progetto turistico a Castel Guelfo, punto primo si dice che qui si richiama una delibera di Giunta regionale secondo la quale il Comune di Castel Guelfo è stato inserito nell'elenco dei Comuni a economia prevalentemente turistica, adesso, cioè se la tassa di soggiorno vale 1200 Euro su un bilancio di 7 milioni ma come cavolo fa Castel Guelfo a essere un Comune a prevalente economia turistica, detto anche dal Sindaco che qui a Castel Guelfo ci può essere al massimo un turismo di nicchia, basato un po' sul giro escursionistico tra le località insomma tra i monumenti, quelli che sono ancora in piedi, perché le mura storiche lo vediamo com'è, la Chiesa della Compagnia vediamo com'è.

Altra cosa bellissima che voi avete messo nero su bianco, per quello che è bella la delibera, cioè il turismo a Castel Guelfo deriva dal factory outlet center dotato di oltre 50 punti di vendita specializzati che ha determinato l'afflusso di almeno due milioni di utenti l'anno, dei quali circa il 15 - 20 per cento si sono trasformati in visitatori turistici, già qui analisi molto blanda perché, allora mi dovete dire o sono visitatori o sono turistici perché sono due cose diverse. Il visitatore è quello che arriva, fa il giro e torna a casa, il turista è quello che pernotta, quindi non esiste una analisi di... non c'è una differenza tra visitatori e turisti.

Detto questo il 15 - 20 per cento di 2 milioni a casa mia fa 300 - 400 mila visitatori turistici diciamo così.

Come se in pratica l'outlet determinasse un giro di 300 mila persone che si tradurrebbero in altrettante presenze nella zona, non si capisce bene quale zona, certamente non è solo Castel Guelfo, sennò a questo punto avremmo 300 mila presenze l'anno e la tassa di soggiorno varrebbe 300 mila Euro.

Nella realtà dei fatti cioè io non capisco neanche a quale zona vi riferiate perché i dati Stai, aggiornati al 2008, parlano di 233 mila presenze in tutto il circondario, quindi considerando che voi, che un po' di turismo lo faccia pure Castel San Pietro, Imola, cioè da dove li, come fate voi a dire che, comunque è una analisi diciamo che non sta molto in piedi, perché non è che è automatico che dai 2 milioni di utenti dell'outlet il 15 - 20 per cento si trasforma in visitatori, dopodiché dopo tutto

questo cappello iniziale le presenze a Castel Guelfo sono 2200, quindi ritorniamo sempre al fatto della prevalente economia turistica.

C'è un altro fatto, oltre al fatto che ho detto che non esiste un progetto turistico per Castel Guelfo perché è evidente dalla delibera che non esiste, cioè io non capisco il Sindaco quando dice non credo che la sagra sia una attrazione turistica, cioè allora abbiamo solo la sagra a Castel Guelfo a me risulta che riempie il paese per tre giorni consecutivi l'anno, tra l'altro il Sindaco sta anche coordinando al circondario il tavolo con l'Ascom, per il regolamento delle sagre, cioè per me le sagre sono una potenzialità enorme, cioè se noi riuscissimo a mettere in rete tutte le sagre dalla vallata a Medicina, ne potremmo fare un itinerario escursionistico enogastronomico basato solo sulle sagre, va beh.

Poi sempre questa cosa di guardare a Imola, cioè dobbiamo portare gli eventi a Imola perché portando gli eventi a Imola si riempiono anche gli alberghi di Castel Guelfo, ma perché se portiamo un po' di gente da Bologna dal Cosmoprof ci fa schifo? Cioè anche qui sempre guardare sempre l'area imolese, mai quella bolognese, non cercare mai delle sinergie, con Bologna Fiere, con il Cosmoprof, non si mette mai in collegamento Castel Guelfo con Bologna, non abbiamo neanche collegato Castel Guelfo con Imola, c'è la navetta, la navetta da Castel San Pietro, la navetta dell'outlet c'ha qualcosa come sei corse, una ogni ora che da Castel San Pietro mi porta all'outlet gratis, non siamo in grado di fare allungare due navette dell'outlet in centro a Castel Guelfo. Va bene.

Poi che il Sindaco venga a sindacare su Castel del Rio, per cortesia, cioè allora sono venti anni che esiste la Stai, la Stai non ha fatto assolutamente, diciamo che è anche quello un fallimento. Dopo quando deliberiamo l'uscita da Stai vi racconto qualche altra cosa simpatica, la Stai se andiamo a analizzare i bilanci per l'appennino non ha fatto assolutamente nulla, cioè Castel del Rio si è sempre autoorganizzato da solo, ed è il Comune che turisticamente sta meglio uno perché ha una serie di monumenti nazionali, ha un museo della guerra tra i più importanti d'Italia, ha delle sagre cioè da aprile fino a ottobre fa un evento ogni due settimane, ma voi volete insegnare a Castel del Rio a campare di turismo, o fare credere a noi che non aderendo all'imposta di soggiorno Castel del Rio venga penalizzato, mano sul fuoco che non è così.

Uno Baldazzi non è un cretino, ma non devo certo difenderlo io, due perché è evidente che in questi anni la Stai non ha portato dei benefici a Castel del Rio, il sospetto che viene vedendo l'imposta di soggiorno di Castel Guelfo solo 1250 Euro è che voi vi stiate preparando uscendo da Stai a creare l'ennesima società che vi curerà un pochino la pubblicità ma che funzionerà esattamente come la Stai, e quindi non farà assolutamente niente in termini turistici per Castel Guelfo, come è stato in questi anni.

Non veniteci a raccontare che Castel Guelfo è un Comune a prevalente economia turistica perché francamente i dati parlano chiaro, sfido chiunque a, cioè a smentirmi che Castel Guelfo è un paese a economia prevalentemente turistica, è una economia industriale Castel Guelfo, c'ha una zona industriale che in proporzione al numero degli abitanti non ce l'ha nessun altro Comune del circondario. Allora, quello vi do ragione ma che sia basato sul turismo per favore no.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

La parola ai Consiglieri.

Allora sottolineo due cose che ha detto la Consigliere Miranda.

Uno, rapporti con Bologna, assolutamente la promozione territoriale passa per Bologna.

Mai detto il contrario e detto anche all'interno della presentazione del punto in Commissione. La promozione territoriale passa per Bologna, e non solo, ma per tutto quello che sarà Bologna, e le attività e le promozioni che arriveranno a Imola saranno inerenti al flusso di turismo che Bologna porterà.

Bologna è uno dei pochi Comuni che in questi ultimi mesi ha aumentato il flusso turistico al suo interno in maniera considerevole, quindi non bisogna assolutamente archiviare questo tipo di collegamento.

Noi non possiamo fare un'altra società, usciamo dalla società Stai.

Non è che usciamo da una società Stai per creare domani una società Stai alla quale entrare, non possiamo avere società partecipate, quindi non creiamo un'altra società partecipata.

Credo che questo la Consigliera lo sappia.

E l'ultima cosa che vorrei dire è: non sono io che dico che Castel del Rio rimarrà danneggiato, è l'associazione di categoria degli albergatori, e dei ristoratori che hanno detto che rimarranno danneggiati coloro che sono all'interno di Castel del Rio.

Poi nessuno vuole insegnare assolutamente a un altro Sindaco come comportarsi, ognuno fa le cose e il Sindaco di Castel del Rio si rimetterà in gioco l'anno prossimo nelle prossime elezioni, e quindi se ha lavorato bene sicuramente verrà rieletto.

Quello che è certo che rimanere fuori da una promozione di questo tipo vuole dire vivere della sagra del porcino per i prossimi dieci anni, fino a quando non si sfilaccerà e non avrà più nulla di nuovo da dire.

Essere invece all'interno di un mercato che si vuole modificare e innovare con quello che è il turismo che arriva anche da Bologna e quindi andare dietro a quello che può essere le richieste di un territorio, è sicuramente avere una visione più ampia. E comunque Consigliere Miranda anche io vengo da Bologna.

La parola ai Consiglieri.

(intervento fuori microfono) Io so (intervento fuori microfono) la parola ai Consiglieri.

Allora dichiarazioni di voto.

Dichiarazioni di voto

Consigliere Serantoni Mauro Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it"

Io plaudo all'ottimismo del nostro Sindaco che vede un bel futuro roseo riguardo al futuro di Castel Guelfo, sono contento del fatto anche che il Castel Guelfo faccia parte di quelle località turistiche e città d'arte di cui si parlava l'altra sera.

Non sono propenso e quindi il mio voto non sarà favorevole a questa cosa, perché avrei reputato una bella presa di posizione del nostro Comune palesando proprio la volontà di non aderire a questa cosa, e non facendo pagare questa tassa di soggiorno, quindi non sono favorevole a questa cosa e quindi do il mio voto negativo.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA

Dichiarazione di voto? Allora se non ci sono altre dichiarazioni di voto andiamo... Dalto.

Consigliere Dalto Francesco Gruppo Consiliare "Lista Civica – La Tua Castel Guelfo"

Io ho ascoltato davvero con molta attenzione un po' le spiegazioni del Sindaco e anche dell'Assessore Bugamelli, è chiaro che il mio intervento era abbastanza critico per quello che riguarda una tassa, continua ovviamente a esserlo anche se non fuga tutti i dubbi e lascia anzi molte perplessità e in questa scelta diciamo di promozione turistica fatta un po' alla cieca nel senso che sicuramente vi siete riuniti, ne avete deciso, ne avete parlato, sicuramente si parla di una delibera dove crea un gettito che deve essere utilizzato poi per una promozione turistica, ma come dicevamo anche in sede di Commissione questo non preclude il fatto che io questo gettito posso non richiederlo, ma comunque partecipare andando a ricercarmi i fondi necessari. e andando a cercare un capitolo di spesa che non è quello magari che oggi evidenzia la spesa per la pubblicità. Detto questo e credo, adesso non perché voglio anche io prendere come dire le veci di un altro Comune, ma molto probabilmente un altro Comune che ha fatto una scelta diversa è perché ha anche una struttura no? Turistica diversa, anche una struttura di gestione, di promozione diversi, hanno una Proloco che comunque ha una certa funzionalità che comunque investe parecchio denaro, anche nel promuovere quelle che sono le attività all'interno del proprio paese, magari ci arriveremo anche noi

con la nostra associazione attuale, però anche quello potrebbe essere un canale di promozione turistica, potrebbe essere anche la possibilità di spronare la nostra associazione a diventare un qualcosa di più proprio che permetta di fare conoscere il territorio, sia sotto il profilo storico culturale ma anche enogastronomico così come accade e così come è successo in questi ultimi anni dove anche la sagra diventa un punto fondamentale, un punto nodale di conoscenza anche a livello regionale, perché molta gente viene da fuori. Quindi detto questo e ritornando al tema della tassazione noi siamo completamente contrari alla applicazione della tassa di soggiorno.